

TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.1522 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2019 , udienza di discussione del 22/02/2021, vertente

TRA

T. S.R.L. elettivamente domiciliato\ a in V..... BENEVENTO presso lo studio dell'Avv. M. D. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

E

A.D. S.P.A. rappresentato\ a e difeso\ a giusta procura in atti dall'Avv. MILANINI PIER ANDREA ed elettivamente domiciliato\ a in LARGO TOSCANINI, 1 20100 MILANO

E

A.P. S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. S. B. in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. G. D. sito in Benevento alla Via Resistente

CONCLUSIONI

All'odierna udienza le parti hanno concluso come da note di trattazione che qui si intendano integralmente riportate e trascritte

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 13.03.2019 T. S.R.L. conveniva in giudizio A.D. S.P.A. proponendo opposizione al D.I. n.742\2018 emesso dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Benevento in data 12.12.2018, con cui le veniva ingiunto di pagare, in solido con G.A. la complessiva somma di € 2.190,72 a titolo di TFR oltre rivalutazione ed interessi. Eccepiva preliminarmente la condotta volutamente omissiva nel rappresentare i fatti, tenuta dalla A.D. S.P.A. in sede di ricorso monitorio; la difformità tra chiesto e pronunciato quanto agli importi di cui al D.I. richiesto per € 2.084,80 e concesso per € 2.190,72. Esponeva che il G.A. aveva lavorato alle sue dipendenze dall'08.10.1997 al 07.07.2016 e che, durante il rapporto di lavoro, aveva notificato alla datrice di lavoro plurime cessioni\deleghe di pagamento in favore di soggetti giuridici, in particolare, in data 01.07.2007, in favore di E. s.p.a.,

mandataria di A.P. S.p.A. e, in data 27.02.2010 in favore di A.D. s.p.a.; che, con nota dell'08.07.2016, T. s.r.l. comunicava ad A.P. S.p.A. ed A.D. s.p.a. l'estinzione del rapporto di lavoro del G.A. sollecitandole all'invio dei conteggi per determinare la destinazione del trattamento di fine rapporto; che A.P. S.p.A. comunicava di avere un residuo credito pari ad € 9.890,57 e A.D. s.p.a. pari ad € 15.291,41; che, pertanto, con nota del 31.08.2016, ammontando il TFR del G.A. a complessivi € 22.769,35, insufficiente a soddisfare interamente entrambi i crediti, comunicava l'integrale soddisfacimento del credito della A.P. S.p.A. ed il parziale soddisfacimento di quello della A.D. s.p.a. per € 12.878,78 con un residuo di € 2.190,72; che riteneva di distribuire in tale modo le somme, tenendo conto della priorità della comunicazione della cessione\delega di pagamento in favore di A.P. S.p.A.; che aveva operato in perfetta correttezza e buona fede, non essendo a conoscenza del fatto che A.D. s.p.a. era subentrata alla E. s.p.a.; che, in caso di erroneo adempimento in favore della A.P. S.p.A. ne chiedeva la chiamata in causa per ripetere l'indebitato o comunque essere manlevato dal pagamento della somma di cui al D.I. opposto. Concludeva chiedendo la revoca del D.I. opposto, in subordine condannare la A.P. S.p.A. P. s.p.a alla restituzione dell'indebitato o a manlevare o tenere indenne la T. dal pagamento delle somme di cui al D.I., con vittoria di spese. Regolarmente costituito A.D. S.p.A. eccepiva l'infondatezza del ricorso in opposizione e ne chiedeva il rigetto. Evidenziava che G.A. stipulava con A.D. S.p.A. contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio ed intero TFR, e che, con tale contratto la A.D. S.p.A. si impegnava ad estinguere la precedente cessione con E. S.p.A., quale mandataria di U. C. F. S.p.a.; che di tanto la T. srl era perfettamente a conoscenza in quanto precisato nell'atto di benestare sottoscritto dal datore di lavoro laddove era chiaramente precisato che la nuova cessione del quinto ad A.D. S.p.A. che sarebbe andata ad estinguere la precedente cessione in favore di E. con rata da € 210,00; che, in ogni caso, tale modus operandi era conforme a legge; che l'opposizione era improcedibile per il mancato ricorso preventivo alla mediazione; che l'importo di cui al D.I. era stato erroneamente indicato in una somma diversa da quella richiesta ma che si trattava di un chiaro errore emendabile; che la A.P. S.p.A.; era titolare di una mera delegazione di pagamento e non di una cessione del credito, relativa solo al quinto e non al tfr. Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la A.P. S.p.A.; eccependo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento, erroneamente indicato come Tribunale di Avellino. Nel merito l'infondatezza del ricorso per D.I. nonché della domanda di regresso\manleva La causa veniva decisa, in considerazione della situazione di emergenza

epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente, quanto all'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla A.P. S.p.A., deve rilevarsi che, ai sensi dell'art.645 c.p.c. “L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto [6411],..”. Si tratta di una competenza funzionale ed inderogabile. La A.P. S.p.A., in verità, solleva detta eccezione argomentando con riferimento al Tribunale di Avellino e non al Tribunale di Benevento. In ogni caso, anche volendo ritenere tale erroneo riferimento come un mero errore materiale, l'eccezione d'incompetenza deve ritenersi infondata. Difatti, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, ai sensi del disposto dell'art.645 c.p.c. innanzi richiamato, la deduzione in ordine all'incompetenza territoriale dev'essere sollevata con riferimento al Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, non anche con esclusivo riferimento al Giudice dell'opposizione, che, per legge, si identifica con il medesimo ufficio del giudice che ha emesso il decreto, ed è regolata dalle medesime norme e criteri ordinari. Detta competenza, quindi, sussisterà se e in quanto, tenuto conto della situazione di fatto esistente al momento della notificazione del ricorso per ingiunzione, sussisteva nel giudice che emise il decreto, la competenza ad emetterlo secondo le norme ed i criteri anzidetti. Nella specie il D.I. è stato emesso per il pagamento del t.f.r.. Ne consegue che certamente era competente il Giudice del Lavoro che, secondo i fori alternativi di cui all'art.413 c.p.c., sono “il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto [1326, 13271 c.c.] ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza [2555 c.c.] alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto [2118 ss.)”. Non può esservi dubbio, dunque, circa la competenza ad emettere il D.I. del Giudice del Lavoro di Benevento, in presenza di un rapporto di lavoro sorto e svolto presso l'azienda sita in Benevento. Quanto, poi, alla domanda di ripetizione indebito e manleva\regresso sollevata dalla T. s.r.l. nei confronti della A.P. S.p.A., può qualificarsi come una causa di garanzia che, ai sensi dell'art.32 c.p.c., “può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore [7] del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione”.

Venendo all'ulteriore eccezione preliminare relativa al mancato esperimento della mediazione, sostiene la A.D. S.P.A. che il giudizio di opposizione, rientrando nella materia dei contratti bancari, era soggetto

alla mediazione obbligatoria di cui all'art.5 Decreto legislativo del 04/03/2010 - N. 28. Sul punto deve evidenziarsi che l'art. 5 innanzi richiamato prevede tale procedimento come condizione di procedibilità della domanda, espressamente escludendo dal suo ambito applicativo i "procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;". Restano esclusi anche i giudizi relativi a cause di lavoro. Nella specie, si rammenta che il ricorso per D.I. veniva proposto dalla A.D. S.p.A. al Giudice del Lavoro per il pagamento di quota del TFR maturato dal G.A. alle dipendenze della T. s.r.l., in virtù del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio ed intero tfr. La natura, quindi, della pretesa, indipendentemente da contratto di finanziamento posto alla base, era strettamente conseguente al rapporto di lavoro (motivo per il quale la stessa A.D. S.p.A. proponeva il ricorso al Giudice del Lavoro), con la conseguenza che non poteva ritenersi sottoposta alla mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n.28\2010. Analogamente il giudizio di opposizione, rientrando nella competenza funzionale ed inderogabile del medesimo Giudice, soggiace alle stesse regole e, trattandosi di causa di lavoro, rimane esclusa dall'applicazione dell'art. 5 Decreto legislativo del 04/03/2010 - N. 28. .Quanto, invece, all'errore concernente l'importo ingiunto, richiesto per € 2084,80 ed emesso per € 2190,72, trattasi di un evidente errore materiale in cui è incorso il Giudice del monitorio che, senza dubbio, dev'essere emendato in questa sede ma che, in ogni caso non determina la nullità del D.I. opposto. Con riferimento al decreto ingiuntivo, deve, infine, rilevarsi, quanto alla richiesta inoltrata nelle note da parte di T. s.r.l di verificare il perdurare dell'interesse di A.D. S.p.A., stante la possibilità di adempimento ad opera del codebitore solidale G.A., che non si ravvisano le condizioni per una pronuncia di cessata materia del contendere. La A.D. s.p.a. non è obbligata ad alcuna specifica circa il perdurare del proprio interesse, né può dimostrare una circostanza negativa ovvero il mancato pagamento ad opera del codebitore.

Mancando, quindi, una prova positiva dell'intervenuto pagamento, è palese l'interesse della A.D. s.p.a. né può dichiararsi cessata la materia del contendere. Venendo al merito, la controversia prende le mosse dal contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio ed intero TFR, stipulato da G.A. con A.D. S.p.A., con impegno alla restituzione della somma di € 28.200,00 mediante il pagamento di nr. 120 rate mensili costanti di € 235,00 prelevate dalla retribuzione corrispostagli dalla T. S.r.l. Contestualmente e con la somma erogata con tale prestito, G.A. autorizzava, espressamente, la A.D.

S.p.A. ad estinguere la cessione già in essere con E. Spa, quale mandataria di U.C.F. S.p.A., del 31.12.2005.

Tanto risulta esplicitamente nell'atto di benestare sottoscritto dal datore di lavoro ove è precisato che la nuova cessione con A.D. S.p.A. andava ad estinguere quella con E. S.p.A. con rata da € 210,00 . È indubitabile che nel benestare sottoscritto dalla T. Srl si desse atto che la A.D. S.p.A., con il nuovo finanziamento, avrebbe estinto il precedente finanziamento, con relativa cessione stipulato con E. Spa, quale mandataria di U.C.F. S.p.A., in data 31.12.2005. Tanto in quanto tale annotazione è sicuramente presente nell'atto di benestare. E' vero che la copia del benestare sottoscritto dalla T. s.r.l. in data 02.03.2010 prodotta da A.D. S.p.A., reca un'aggiunta a penna che non compare nella copia prodotta da T. s.r.l.. Sull'atto prodotto da T. srl si legge, sotto la voce "la presente operazione di finanziamento" e nello spazio relativo ad "estingue" "E. €210", mentre nello spazio relativo a "non estingue" non si legge alcuna annotazione. Al contrario nel benestare prodotto da A.D. S.p.A. anche tale spazio risulta compilato con la scritta "E. € 287". La circostanza è sicuramente censurabile, posto che evidentemente tale annotazione è stata apposta successivamente alla sottoscrizione della T. s.r.l., alterando indebitamente il contenuto del documento. Ciò nondimeno, non incide sulla decisione del presente giudizio posto che il dato utile ai fini della decisione è quello che compare su entrambe le copie dei documenti ovvero l'estinzione del finanziamento E. per l'importo di € 210 mensili.

Ciò premesso, la T. s.r.l. ha provveduto a distribuire il TFR maturato dal G.A., ed incapiente rispetto ad entrambi i crediti, estinguendo integralmente il credito vantato da A.P. S.p.A. e soddisfacendo solo parzialmente quello della A.D. s.p.a. per € 12.878,78 con un residuo di € 2.084,80. Tanto ha fatto, ritenendo prioritario il credito di A.P. S.p.A., per essere stato stipulato il contratto di finanziamento in epoca anteriore (13.06.2007) rispetto a quello contratto con A.D. S.p.A. (25.02.2010). Sul punto sostiene A.D. s.p.a., innanzi tutto, che pur se stipulato nel 2010, il finanziamento andava ad estinguere il precedente finanziamento E. S.p.A., con conseguente surroga nella posizione del creditore soddisfatto; che, in ogni caso, la cessione del quinto era prevista solo dal contratto di finanziamento A.D. S.p.A. mentre quella di A.P. S.P.A. era una delega di pagamento che non dava diritto a rivalersi prioritariamente sul TFR. Con riferimento alla cessione del quinto, l'art.39 del Decreto del Presidente della Repubblica del 05/01/1950 - N. 180 dispone testualmente: "È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un

quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione. Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli artt. 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso". Nella specie ricorre appunto tale ipotesi dal momento che, con il contratto di finanziamento la A.D. s.p.a., a tanto autorizzata dal G.A.; si impegnava ad estinguere, ed estingueva, il finanziamento E. del 31.12.2005.

Non c'è dubbio che di tanto la T. srl. fosse consapevole in quanto nell'atto di benestare sottoscritto, il riferimento al finanziamento estinto era pacificamente inserito. Peraltro, come riconosciuto e documentato dalla stessa T. s.r.l., la E. le comunicava l'estinzione anticipata con missiva del 26.04.2006 (all.6) inviata per conoscenza anche alla A.D. S.p.A.. Appare, dunque, evidente che la A.D. s.p.a., in forza di tale estinzione si surrogava nella posizione della E. con la conseguenza che il credito da lei vantato doveva considerarsi temporalmente antecedente a quello vantato da A.P. S.p.A.. Ne consegue che la T. srl non ha correttamente adempiuto al proprio obbligo di pagamento, ritenendo di soddisfare integralmente il credito della A.P. S.p.A. e solo parzialmente quello della A.D. s.p.a.. Per tutti i motivi esposti, l'opposizione dev'essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto, la cui efficacia dev'essere limitata alla somma di € 2084,80. Restano assorbiti gli ulteriori argomenti spesi da A.D. S.p.A. e relativi all'entità del credito di A.P. S.p.A., peraltro infondati, tenuto conto dei periodi di sospensione lavorativa del G.A., durante i quali l'importo della retribuzione non veniva corrisposto e non veniva assolto l'onere di versamento al creditore dalla T.. Dalle considerazioni di cui sopra, emerge, quindi, il pagamento indebito del medesimo importo alla A.P. S.p.A.. Né appaiono rilevanti gli argomenti da quest'ultima spesi in ordine alla riduzione degli importi spettanti alla A.D. S.p.A.. Sostiene la A.P. S.p.A. che, dall'esame del contratto di finanziamento stipulato tra il G.A. e la A.D. s.p.a., emergono costi a titolo di commissioni accessorie e spese assicurative per un totale di € 3.890,96 (€ 2526,00 per commissioni accessorie, € 1035,44 per spese polizza vita, € 329,52 per spese polizza rischio impiego), che, ai sensi dell'art. 1.4. in ipotesi di estinzione anticipata, dovevano essere rimborsati per la

parte non maturata; che doveva essere azionata dalla A.D. S.p.A., in mancanza del pagamento, la garanzia della polizza assicurativa.

Detti argomenti appaiono irrilevanti in questa sede. Difatti stante l'obbligo al pagamento della somma di € 2.084,80 contenuto nel D.I. e in mancanza di contestazioni sul punto sollevate dal G.A. o dalla T. s.r.l., la A.P. S.p.A.. non appare legittimata a tali rilievi. L'importo del contratto di finanziamento o l'eventuale scorporo di voci non godute, dovevano essere rilevate dal soggetto passivo del contratto di finanziamento, il G.A., che, invece, nulla ha osservato sul punto. Quanto all'esercizio della garanzia trattasi di un rimedio residuale per l'ipotesi di inadempimento. Pertanto correttamente la A.D. S.p.A. ha, innanzi tutto, cercato di ottenere l'adempimento del credito, salvo eventualmente azionare la garanzia in caso di esercizio infruttuoso di tale azione.

Il *thema decidendum*, per quanto la A.P. S.p.A.. è, invece, tutt'altro ed attiene esclusivamente alla percezione di un indebitato ed al relativo obbligo restitutorio. Sul punto, per i motivi di cui in premessa, non vi sono dubbi avendo la A.P. S.p.A.. percepito somme con priorità rispetto ad altro creditore titolare di cessione del quinto (non prevista nel contratto di finanziamento della A.P. S.p.A.) e di epoca anteriore per effetto della surroga. Pertanto pacifico l'indebitato, la A.P. S.p.A.. dev'essere condannata alla restituzione della somma € 2.084,80 maggiorata degli interessi dalla maturazione al soddisfo. Per il principio della soccombenza la T. s.r.l. dev'essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della A.D. s.p.a. che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate le spese di lite nei confronti della A.P. S.p.A., che, pur soccombente in ordine alla domanda di restituzione, non ha in alcun modo dato causa all'indebitato. La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da T. S.R.L. nei confronti di A.D. S.P.A. con la chiamata in causa di A.P. S.p.A..., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione al D.I. n.742\2018 e, per l'effetto lo conferma limitando la somma ingiunta ad € 2084,80 e ne dichiara l'esecutorietà; 2) Accoglie la domanda proposta da T. s.r.l. e, per l'effetto, accerta e dichiara indebitamente corrisposta ad A.P. S.p.A... la somma di € 2084,80 e la condanna al pagamento in favore di T. S.R.L. oltre interessi dalla maturazione al soddisfo; 3) condanna T. s.r.l. al pagamento in favore di A.D. S.P.A. delle spese

processuali che liquida in complessivi € 981 oltre rimb.forf. 15%, rimb. cont. unif. IVA e CPA; 5)

Dichiara interamente compensate le spese di lite nei confronti di A.P. S.p.A..

Benevento, 22/02/2021

Il Giudice

(Dott.ssa Claudia Chiariotti)